

Sezione Aspetti Generali

Indice della sezione « Aspetti Generali »

1.0. Lo spettacolo in Italia nel 2001	<i>Pag.</i>	7
1.1. Introduzione	»	7
1.2. Il settore dello spettacolo	»	7
2.0. La legislazione statale per lo spettacolo	»	10
2.1. Commento all'evoluzione normativa	»	10
2.2. L'attività normativa nel 2001	»	13
3.0. Il Fondo Unico dello Spettacolo	»	14
3.1. L'Istituzione e la composizione del F.U.S.	»	14
3.2. L'andamento del F.U.S. dal 1985 al 2001	»	16
3.3. La ripartizione settoriale del Fondo Unico dello Spettacolo nel 2001	»	17
3.4. L'articolazione regionale del F.U.S. nel 2001	»	18
3.5. Il F.U.S. nei conti consuntivi	»	20
3.6. Risorse « effettive » stanziato dallo Stato nel 2001 per le attività dello spettacolo	»	25

Elenco grafici e tabelle della sezione « Aspetti Generali »

Grafico A: percentuali da riparto FUS nel 2001	»	15
Grafico B: destinazione media del FUS per settore di attività (1985-2001) .	»	16
Grafico C: andamento del Fondo Unico dello Spettacolo in lire correnti e in lire 1985	»	17
Tabella A: ripartizione del FUS (anno 2001)	»	17
Tabella B: ripartizione Regionale e settoriale del Fondo Unico dello Spettacolo (milioni di lire)	»	19
Grafico D: ripartizione percentuale del Fondo Unico dello Spettacolo per regione (anno 2001)	»	20
Tabella C: Conti consuntivi per il capitolo di spesa	»	21

1.0 LO SPETTACOLO IN ITALIA NEL 2001

1.1 INTRODUZIONE

La Relazione fornisce un'esposizione analitica dell'andamento, della composizione e della destinazione del Fondo Unico dello Spettacolo.

L'edizione del 2002 della Relazione relativa all'utilizzazione del FUS nell'anno 2001 dedica particolare attenzione nel descrivere in termini più ampi l'azione statale nei diversi settori a sostegno delle attività di spettacolo, anche attraverso collegamenti a sezioni illustrative dello scenario di riferimento.

In tal modo si intende fornire al lettore una documentazione che unisca al dettaglio tecnico una serie di strumenti di approfondimento sugli aspetti culturali ed economici collegati per meglio definire la logica qualitativa e quantitativa dell'intervento dello Stato.

Lo spettacolo dal vivo e il cinema sono parte integrante ed evidente del patrimonio culturale italiano. Essi rivestono anche una duplice importanza all'interno ad un tempo dell'insieme dei valori culturali legati alla immagine del Paese e, per altro verso, dei valori economici assorbiti e generati dall'industria dello spettacolo.

Inoltre negli ultimi anni lo stretto collegamento del settore con i media ha fatto ulteriormente crescere l'importanza e l'esigenza di un efficace sostegno al patrimonio culturale rappresentato dallo spettacolo in Italia.

A fronte di questa esigenza, il 2001 è stato un anno di transizione che non ha visto l'avvio di quella auspicata riforma dei meccanismi di sostegno, da qualche tempo richiesta e motivata da una sempre più urgente necessità di adeguamento dell'azione statale alla rapida e quotidiana evoluzione del settore: cambiano continuamente i linguaggi, si evolve e si rinnova la tecnologia, muta la composizione, i gusti, i fabbisogni culturali e di intrattenimento del pubblico, si trasformano i modi di rappresentare e distribuire lo spettacolo, si integra progressivamente la realtà italiana con quella europea aumentando gli scambi ed i riferimenti sociali comuni; mutano i costi di produzione e la vita dell'opera culturale.

La ricognizione seguente sugli aspetti generali si propone di esporre i tratti più evidenti dell'andamento del settore in Italia, effettuando un agile excursus sull'evoluzione della legislazione statale in materia e le prospettive istituzionali del settore, ponendo le basi dell'analisi dell'utilizzo del Fondo Unico dello Spettacolo nel suo complesso e riservando alle sezioni dedicate specificamente allo spettacolo dal vivo e al cinema la ricostruzione puntuale della sua articolazione e del suo impatto economico.

1.2 IL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Gran parte delle attività sviluppate e realizzate nel settore presentano la duplice ovvia valenza delle dimensioni culturale ed industriale. L'opera teatrale, musicale, cinematografica è un bene immateriale il cui valore reale

non può essere esclusivamente circoscritto in confini economici mentre, d'altra parte, richiede spesso ingenti risorse finanziarie perché un'idea, un testo, una partitura sia tradotta in un evento fruibile da parte del pubblico. Se questa semplice considerazione vale tanto per un'opera lirica quanto per un allestimento teatrale o un concerto sinfonico, acquisisce particolare valenza per il cinema dove l'opera filmica è oggetto derivante da un processo di produzione imprenditoriale ed esiste perché duplicabile, distribuibile, proiettabile, mentre lo spettacolo dal vivo ha una struttura logica in parte diversa e ragion d'essere in forma indipendente dalla eventuale - e sempre più frequente - possibilità tecnica di essere registrato, riprodotto e parzialmente fruito *a posteriori*. Ciò comporta però alcune specificità che, nell'ambito di una relazione unitaria, sono però state tenute nella debita considerazione pratica e concettuale.

La difficile convivenza tra richieste artistiche e necessità economiche, inoltre, è costantemente destabilizzata e riscritta dall'incessante evoluzione del settore e della domanda da parte del pubblico e dei media (estensione virtuale di ogni palcoscenico e di ogni schermo cinematografico) che per un verso chiede qualità nelle idee e nei contenuti e per un altro cede al fascino di prodotti più dotati di *appeal* in virtù della ricchezza dei budget - e dei relativi piani promozionali - piuttosto che per la capacità di destare stimoli culturali nello spettatore.

Un aspetto positivo legato a questo andamento evolutivo del settore è l'intrecciarsi di collegamenti sempre più strutturati tra i differenti comparti, intesi come vie di comunicazione che, oltre che a trasportare idee e talenti, permettono una circolazione di risorse economiche ed opportunità occupazionali. Il destino economico di un testo teatrale di successo, ad esempio, può essere potenzialmente ricostruito attraverso una serie di passaggi industriali, dal palcoscenico alla trasformazione in sceneggiatura cinematografica, dalla realizzazione e distribuzione del film alla produzione dell'home video, dalla messa in rete all'elaborazione di una serie televisiva ispirata al soggetto ed ai personaggi del testo originario o delle sue successive trasposizioni.

Allo stesso modo, sono sempre più numerosi gli artisti che "passano" da una forma all'altra di spettacolo (così come avviene anche per i tecnici e per gli amministratori del settore), recitando sul palcoscenico ma anche sul set, partecipando a programmi televisivi, collaborando con attività musicali. Ciascuno dei settori fornisce competenze e abilità tecniche ed espressive che sono capitalizzate per poi essere utilizzate in altri settori e sbocchi professionali.

In definitiva, la rilevanza dello spettacolo dal vivo e di quello cinematografico mostra di trascendere ampiamente i confini spesso angusti della fruizione diretta e locale e di mettere in moto un'espansione potenziale la cui importanza culturale va di pari passo con l'opportunità economica di crescita complessiva.

Un'ulteriore caratteristica -prima ancora di parlare della nota questione dell'*eccezione culturale*- e che appare specifica del caso italiano, riguarda il collegamento tra spettacolo e patrimonio culturale, la cui percezione appare accreditata istituzionalmente con l'unificazione dei "beni" e delle "attività" culturali ricondotti ad un unico Ministero. Il valore culturale ed economico dello spettacolo si alimenta anche dell'importanza artistica, storica e architettonica di molte delle *location* in cui esso è realizzato. Conferma indiretta a tale affermazione è costituita dal rinnovato interesse all'utilizzo di scenari italiani (e competenze) da parte di produzioni internazionali, anche se tale fenomeno appare ancora molto timido e lontano dai risultati del passato.

Questa integrazione possibile tra spettacolo e patrimonio culturale può produrre una serie di effetti positivi non soltanto per l'espansione della domanda di cultura formulata sia dai residenti sia dai visitatori, ma anche per le opportunità creative e finanziarie di entrambi i settori.

Lo spettacolo dal vivo ha beneficiato di un *trend* crescente sia nel volume della partecipazione di pubblico che nell'offerta di rappresentazioni negli ultimi anni; nell'ultimo biennio è possibile tuttavia rilevare un'inversione di tendenza nella partecipazione del pubblico evidenziata da una visibile diminuzione nel numero complessivo dei biglietti venduti (-8% con punte del -13 % per le attività di danza), eccezion fatta per la lirica che ha invece registrato una performance positiva.

Ovviamente l'analisi dei dati in questione non consente di distinguere quanta parte della variazione delle presenze è dovuta ad un effettivo allargamento/restringimento del bacino di utenza rappresentato dal pubblico o invece ad una variazione del grado di partecipazione da parte degli spettatori abituali. Per contro si rileva un notevole incremento nel numero delle rappresentazioni dei vari comparti che hanno segnato incrementi superiori al 10%, con punte del 18% nel caso delle attività di danza.

Per il cinema italiano il 2001 è stato un anno per certi aspetti anche positivo a fronte di una flessione delle importazioni di film statunitensi. Nel 2001 sono stati prodotti 103 film, stessa quantità del 2000, ma con due importanti differenze: aumento del capitale investito e netto aumento delle coproduzioni, che crescono da 17 nel 2000 a 35 nel 2001, con una prevalenza delle coproduzioni maggioritarie italiane (22) sul totale. La distribuzione è caratterizzata da un decremento dei film importati dagli Stati Uniti, sebbene l'analisi storica delle variazioni positive o negative sull'intero decennio non faccia intravedere sostanziali variazioni di tendenza. Aumenta invece progressivamente la presenza in Italia di cinematografie extraeuropee provenienti dal resto del mondo. Si registra infine una crescita della quota di spettatori e incassi del cinema italiano attribuibile tanto ad un'offerta di film italiani qualitativamente più valida quanto all'indebolimento congiunturale della offerta statunitense.

I meccanismi di rilevazione dei dati, in seguito all'abolizione dell'Imposta sugli spettacoli, possono avere influito sulla configurazione dei valori per l'anno 2000, primo anno di introduzione del nuovo meccanismo e, quindi,

anche sulla piena comparabilità con gli anni successivi; è possibile comunque rilevare l'inversione di tendenza per l'anno 2001 che verosimilmente è attribuibile anche ai noti fattori contingenti di carattere internazionale che hanno visto sensibilmente decrescere la partecipazione del pubblico alle attività di spettacolo in generale nel secondo semestre del 2001.

Analogamente si rileva quanto siano ancora lontani da un'effettiva modernità i meccanismi di monitoraggio dei fenomeni a vario titolo riconducibili all'intervento pubblico. Sorprende constatare che l'utilizzo dei mezzi informatici non abbia avuto negli ultimi anni un'adeguata implementazione all'interno degli uffici, a fronte di un'esponentiale sviluppo di essi - registrato nell'ultimo quinquennio - in tutti i settori della società. Gran parte dei processi amministrativi è ancora pervicacemente legato alla carta e la presente relazione si basa prevalentemente su dati cartacei forniti dai vari uffici afferenti alle Direzioni Generali che hanno *assemblato* solo per tale occasione gli elementi informativi, non essendo stata predisposta una logica funzionale basata sull'accesso immediato, chiaro, completo a data base ad accesso diffuso. Da ciò deriva l'impossibilità di tenere costantemente sotto controllo i molteplici provvedimenti, con l'aggiornamento automatico ed in tempo reale di tutti i procedimenti amministrativi, i flussi economici, i relativi beneficiari, per non parlare delle eventuali *performance*, i cui esiti non sono, per quanto necessari per la misurazione dell'efficacia del sostegno pubblico, di agevole lettura. Sotto questo aspetto la presente relazione costituisce sicuramente un vero e proprio giro di boa poiché si fonda, ad un tempo ed inevitabilmente, su elementi di riflessione raccolti con i metodi tradizionali delle richieste ai vari uffici i quali, al momento, soli, hanno la titolarità formale e sostanziale degli elementi documentali; essa, però, contemporaneamente, vuole gettare le basi per un profondo rinnovamento nella gestione dei dati, attraverso la reingegnerizzazione degli aspetti tecnico-informatici del procedimento amministrativo che dovrà essere *tracciato* in ogni suo momento, accessibile e leggibile attraverso opportune metodologie e software che diano anche conto - in ogni momento - dell'insieme dell'intervento pubblico e dei suoi effetti: a questo fine si sta attualmente adoperando il Ministero in chiave di permanente modernizzazione della macchina amministrativa.

2.0 LA LEGISLAZIONE STATALE PER LO SPETTACOLO

2.1 COMMENTO ALL'EVOLUZIONE NORMATIVA

L'attuale assetto istituzionale dello spettacolo è il risultato di una stratificazione legislativa che negli ultimi anni ha avuto un andamento a tratti "dissociato", potendosi segnalare provvedimenti che spesso si sono succeduti al solo scopo di correggerne gli effetti negativi generati con quello precedente e non adeguatamente previsti.

Il risultato che ne è derivato è stato per molti versi paradossale, avendo fatto venir meno un contesto giuridico agevolmente intelligibile ed accessibile per gli stessi addetti ai lavori. In estrema sintesi è saltato il "sistema dello spettacolo", intendendo con tale definizione la complessa

architettura sostenuta da un apparato normativo funzionale e praticabile. Nello smottamento generato dalla sostanziale apatia degli organi di governo del sistema - che ad una mera enunciazione di difesa e tutela dell'industria culturale non facevano seguire concrete misure organiche di sostegno -, si sono via via liquefatti i capisaldi dell'impianto che un tempo erano facilmente riconoscibili nelle tradizionali figure della filiera e che oggi sembrano alla continua ricerca dell'"ubi consistam". Appare, dunque, evidente l'obiettiva responsabilità di chi ha fatto lentamente, ma inesorabilmente, franare il terreno su cui era costruita, ad esempio, l'industria cinematografica: sarà difficile ricordare l'importante ruolo svolto a suo tempo dal "noleggino"; ma, al di là di inutili nostalgie e nella consapevolezza della continua evoluzione dello scenario organizzativo del sistema, oggi non possiamo però contare su elementi strutturali di filtro e diffusione alternativi ed altrettanto validi. Occorre ragionare con gli operatori - che oggi lamentano la sostanziale assenza negli ultimi anni di una vera politica di aiuto allo sviluppo - per ricostruire insieme con loro un nuovo concreto contesto di crescita, scevro dalle vuote retoriche che hanno accompagnato il cinema italiano per quasi due lustri e che ne hanno agevolato, se non determinato, la decadenza.

Appare qui utile ripercorrere rapidamente le tappe -che hanno condotto all'affermarsi del complesso sistema normativo nazionale a sostegno dello spettacolo- non per vaghi intenti didascalici, ma per l'esigenza di ricapitolare il senso logico degli interventi e comprendere appieno la stessa presente relazione che sulle regole fonda la sua essenza (e l'uso prescelto del presente storico per descrivere i provvedimenti ne sottolineerà la continuità). La prima legge di settore appare nel 1965 (legge 4 novembre 1965, n. 1213, "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia"), per disciplinare - per la prima volta in modo organico e consapevole - il sostegno della complessa filiera produttiva del cinema, dalla produzione alla distribuzione all'esercizio, attraverso finanziamenti diretti, agevolazioni fiscali e concessione di credito agevolato sugli interessi passivi; la legge regola gli adempimenti cui i beneficiari del sostegno statale sono tenuti, istituisce la Commissione Centrale per la Cinematografia, e disciplina le modalità per il riconoscimento della "nazionalità" e della "qualità" delle opere cinematografiche.

Un altro intervento legislativo importante è adottato nel 1967 (legge 14 agosto 1967, n. 800, "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali"), per disciplinare le attività liriche e concertistiche: istituisce e regola gli enti lirici, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistico-orchestrali, disciplina il collocamento nel settore, il credito teatrale, si occupa dei rapporti tra musica e televisione, istituisce una Commissione Centrale per la Musica, anch'essa antenata delle Commissioni attualmente operanti e composta di rappresentanti di diversi Ministeri e di istituzioni beneficiarie del finanziamento pubblico.

Seguono vari provvedimenti che modificano previsioni normative precedenti (è il caso della legge n. 287/1976 che innova rispetto alla 1213/1965), e che destinano, incrementano e integrano i fondi per il cinema,

modificandone la regolamentazione quanto agli aspetti sia istituzionali sia finanziari. La stessa finalità è perseguita dalla legge 14 novembre 1979, n. 589, "Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche" che, curiosamente, disciplina la destinazione di un fondo speciale alla musica ed al cinema. L'aura di provvisorietà permea anche la legge successiva (17 febbraio 1982, n. 43, "Interventi straordinari a favore delle attività di spettacolo"), che singolarmente recita all'art. 1: "In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari". La formula è letteralmente replicata l'anno successivo, con la legge 10 maggio 1983, n. 182, "Interventi straordinari nel settore dello spettacolo".

Si consideri che queste leggi si occupano essenzialmente dei fondi da mettere a disposizione del settore e di alcune delle modalità di concessione dei contributi statali. Il ripetersi di provvedimenti straordinari va ascritto all'attesa per una legge di riordino generale, che in quegli anni è in corso di elaborazione.

Il settore dello spettacolo diventa oggetto di normativa unitaria dopo due anni, con la legge 30 aprile 1985, n. 163, "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", che istituisce il Fondo Unico per lo Spettacolo, il Consiglio Nazionale dello Spettacolo, l'Osservatorio dello Spettacolo, e introduce una serie di agevolazioni fiscali per i diversi settori.

Nel 1993, sulla spinta dei Consigli Regionali ed essenzialmente ai fini della devoluzione alle Regioni della potestà legislativa in materia di turismo - è abrogata la legge istitutiva del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo.

Il D.L. 26/94 convertito nella Legge n. 153 del 1 marzo 1994 apporta notevoli modifiche ai meccanismi di sostegno statale al cinema, in particolare modo per le attività di produzione e di distribuzione del film, consentendo una diversa e più adeguata articolazione della spesa specialmente finalizzata agli elementi di qualità della produzione dei film di lungometraggio.

Il D.P.C.M. 12 marzo 1994 istituisce il Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasferendo ad esso competenze, uffici e personale dell'abrogato Ministero.

Negli anni successivi l'attività legislativa e regolamentare si preoccupa essenzialmente di modificare, rendendole più efficaci e snelle, le procedure relative alla concessione di contributi. Va in questo senso il D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394, "Semplificazione dei procedimenti di concessione dei contributi", e tutta la serie di decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in capo alla quale il Dipartimento dello Spettacolo è, appunto, nel frattempo incardinato) che disciplinano svariati aspetti procedurali e finanziari dello spettacolo, specialmente del settore cinematografico.

La legislazione successiva prosegue nel rafforzamento dell'efficacia dell'azione statale: il D.P.C.M. 2 agosto 1995, "Istituzione dell'Ufficio VI - Attività Ispettive del Dipartimento dello Spettacolo"; il D. Lgs. 8 gennaio

1998, n. 3, "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo" con cui sono riorganizzati la composizione e il funzionamento delle Commissioni consultive formate da esperti ed è istituito il Comitato per i Problemi dello Spettacolo (in sostituzione della Consiglio Nazionale dello Spettacolo).

La legge 3 agosto 1998, n. 288 abolisce l'imposta sullo spettacolo e con il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" i comparti dello spettacolo e del patrimonio culturale sono fatti oggetto di un'azione di governo complessiva, con il tentativo di rafforzarne i tratti comuni anche alla luce della crescente considerazione della cultura come risorsa strategica per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Segue il D. Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492, con cui sono emanate disposizioni correttive della legislazione vigente.

In definitiva l'ultimo intervento di particolare "creatività" dopo l'introduzione nel '85 del FUS, è costituito dall'introduzione nel '94 del sistema della garanzia che, introducendo una seria innovazione al quadro normativo e nonostante il tempo trascorso, continua a rappresentare una certezza giuridica e uno dei pochi meccanismi giudicati all'estero tecnicamente riproducibili nella loro immediata e chiara funzionalità.

2.2 L'ATTIVITÀ NORMATIVA NEL 2001

Nel 2001 l'attività legislativa in materia di spettacolo è risultata molto contenuta e, di conseguenza, la normativa di riferimento è rimasta quella emanata negli anni precedenti.

Con il Decreto n°191 del 19 marzo 2001 è stato emanato il nuovo Regolamento che definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore delle Attività musicali che ha previsto, fra l'altro, la definizione dei contributi su base triennale.

Successivamente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/5/01 il Decreto n°167 del 9 febbraio 2001 con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento¹ che definisce i criteri e le modalità di erogazione delle sovvenzioni in favore delle attività di danza; le principali innovazioni apportate dal testo rispecchiano quelle contenute nel regolamento per le attività musicali emanato nello stesso periodo.

Nel corso del secondo semestre del 2001, sono intervenuti vari provvedimenti (fra i quali il DM n° 392/2001, le Note 13642 e 13643 del 4/9/2001) che hanno fornito dei chiarimenti interpretativi e delle parziali modifiche ai suddetti regolamenti anche al fine di superare una serie di problematiche di cui non si era tenuto conto al momento della loro emanazione.

Si segnala che nel 2002 con Decreto 8/2/2002 n° 47 è stato pubblicato il nuovo Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle Attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985 n°163 che ha disposto all'art. 1 l'abrogazione del regolamento di cui al Decreto n° 191/2001.

¹ Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, emanato con Decreto 9/2/2001 n.167 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 10 maggio 2001.

Con il Decreto del Ministero per i Beni e le attività Culturali dell'11 aprile 2001 è stato emanato il Regolamento collegato alla Legge n° 342 del 21 novembre 2000 che ha stabilito all'art. 38 la deducibilità intera dal reddito di impresa delle erogazioni liberali effettuate in favore dello Stato, Regioni, Enti locali, Enti ed Istituzioni pubbliche, Fondazioni e Associazioni ai fini della realizzazione di progetti culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Il citato decreto dell'11 aprile 2001 fra i soggetti beneficiari dei contributi ha previsto anche i soggetti aventi personalità giuridica pubblica o privata che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n° 163.

3.0 IL FONDO UNICO DELLO SPETTACOLO

3.1 L'ISTITUZIONE E LA COMPOSIZIONE DEL F.U.S.

Il Fondo Unico dello Spettacolo è istituito con la legge 30 aprile 1985, n. 163, "Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo", con il duplice scopo di riordinare gli interventi finanziari a favore dell'intero settore dello spettacolo e di conferire disciplina unitaria a tali interventi. La previsione stabile di un fondo per il sostegno finanziario dello spettacolo consentì, da quell'anno, di programmare le attività del settore con un orizzonte temporale più esteso.

Pur sottostando inevitabilmente agli andamenti della finanza pubblica e subendo la diminuzione di potere d'acquisto a causa della dinamica inflazionistica (si veda oltre la sezione 3.2.), il Fondo Unico dello Spettacolo ha assolto alla funzione di garantire il finanziamento del settore con un buon grado di certezza. Il suo andamento e la sua composizione vanno interpretati, peraltro, anche alla luce di fonti aggiuntive di finanziamento dello spettacolo che - soprattutto negli ultimi anni - hanno consentito una sia pur contenuta integrazione delle risorse finanziarie complessivamente destinate allo spettacolo.

La destinazione del Fondo Unico dello Spettacolo ai diversi settori è effettuata secondo una ripartizione percentuale, originariamente stabilita dalla stessa legge di istituzione del FUS. Tale proporzione riflette la percezione che l'amministrazione centrale ha del fabbisogno finanziario dei diversi settori, cui concorrono fattori svariati, dalla rilevanza percentuale dei costi fissi di produzione alle opportunità finanziarie date dagli sbocchi possibili di mercato.


La legge n. 163/1985 prevedeva una ripartizione del Fondo Unico dello Spettacolo secondo le percentuali che seguono: il 42% agli enti lirici, il 13% alla musica ed alla danza, il 25% al cinema, il 15% alla prosa e lo 1,5% ai circhi, con la quota residua (il 3,5% dell'intero Fondo) destinata al funzionamento degli organi istituzionali e ad altre spese. Tale ripartizione percentuale fu modificata in seguito all'introduzione della legge n. 555/1988,

che abolì le quote previste dalla legge n. 163/1985, assegnando al Ministro per il Turismo e dello Spettacolo il compito di stabilire le percentuali di ripartizione del Fondo con cadenza annuale, emanando un proprio decreto, sentito il parere del Consiglio Nazionale dello Spettacolo.

In seguito all'introduzione di questa norma, nel 1990 furono operate alcune efficaci modifiche rispetto alla ripartizione originaria. In particolare, alla musica ed alla danza era destinato il 61,8% (con riserva di ben il 47,8% ai tredici Enti Lirici); al contrario, la quota del cinema era ridotta dal 25% al 19%. In seguito, queste proporzioni sono state modificate in misura sostanzialmente irrilevante, perpetuando al tempo stesso il beneficio della stabilità ed il costo della mancanza di flessibilità e di adattabilità agli andamenti contingenti del mercato, anzi contribuendo in qualche misura ad irrigidirne le dinamiche.

L'ultimo dei Decreti Ministeriali emanati per stabilire le percentuali di ripartizione del Fondo Unico dello Spettacolo è il D.M.- 18 gennaio 2001, che, di fatto, mantiene le proporzioni dei decreti precedenti, introducendo modifiche piuttosto contenute (in ogni caso, inferiori a mezzo punto percentuale); le quote sono così determinate: agli enti lirici è assegnato il 47,8110% del Fondo (Lire 478.110.000.000), alle attività cinematografiche il 18,8696% (Lire 188.696.000.000), alla prosa il 17,1436% (Lire 171.436.000.000), alle attività musicali il 13,0700% (Lire 130.700.454.000), alla danza l' 1,4772% (14.771.546.000), alle attività circensi l' 1,5166% (Lire 15.166.000.000), al Fondo del Ministro lo 0,0013% (Lire 13.000.000), al Funzionamento delle Commissioni lo 0,0107% (Lire 107.000.000), all'Osservatorio dello Spettacolo lo 0,1000% (Lire 1.000.000.000).

Grafico A: percentuali da riparto FUS nel 2001




Il grafico seguente descrive la media delle assegnazioni del Fondo Unico dello Spettacolo dalla sua istituzione. La figura risulta significativa perché,

come si è osservato sopra, le quote di ripartizione non sono mutate nel tempo, se non in misura trascurabile e fatta salva la prima modifica.

Grafico B: destinazione media del F.U.S. per settore di attività (1985-2001)

Destinazione media del F.U.S. per settore di attività (1985-2001)



3.2 L'ANDAMENTO DEL F.U.S. DAL 1985 AL 2001

L'evoluzione del Fondo Unico dello Spettacolo in termini quantitativi a lire correnti ha attraversato tre fasi distinte: una prima fase di crescita che copre il periodo 1985-1990, con un aumento progressivo dello stanziamento da 703 a 991 miliardi di lire; la fase successiva (1991-1997), che si potrebbe definire di assestamento, e che mostra un andamento piuttosto erratico e un picco negativo conclusivo, oscillando intorno ai 900 miliardi di lire per ridursi a 790 miliardi nel 1997. Una terza fase di ripresa e crescita progressiva nel periodo 1998-2001, con aumenti successivi da 900 (1998) a 1.028 miliardi di lire (2001).